



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 167 DEL 11/06/2020

OGGETTO : DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA TARI 2020 IN
RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI RISCHIO DI CONTAGIO COVID
19

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di Giugno alle ore 13:15 presso la Residenza Municipale, è presente il Commissario Straordinario dott. Nicola Izzo nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 per trattare il presente oggetto con i poteri della Giunta Comunale.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale, dott. Andrea Fanti.

Aperta la seduta, il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto, come di seguito riportato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) con il quale viene abolita l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare i commi 641 e successivi, che prevedono la regolamentazione della TARI;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 9.4.2014 e successivamente modificato ed integrato di approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo TARI attualmente in vigore;

VISTO quanto previsto all'art. 18 comma 6 del regolamento Tari, che prevede in tema di riscossione che la Giunta possa stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

CONSIDERATE, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

RICHIAMATO l'art. 1 comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) con il quale - al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e di garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale di adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione - sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - ARERA - con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481- le funzioni di regolazione e controllo ivi indicate;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e l'allegato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" (MTR) e considerato che con tale delibera, pur non incidendo direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che restano interamente regolate dalla legge 147/2013 e dal DPR 158/1999, viene rivisto, integrandolo, il processo di costruzione dei Piani Economici Finanziari (PEF);

VISTO che, in relazione alla situazione d'emergenza sanitaria Covid-19, è stato prorogato il termine del 30 aprile 2020, stabilito dall'art. 57-bis comma 1 lett. b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella L. 157/2019;

PRESO ATTO in particolare che l'art. 107 comma 4 del D.L. Cura Italia n. 18/2020, come convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, ha prorogato il termine d'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI al 30/06/2020; tale comma è stato poi abrogato dall'art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020 "*Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020*";

PRESO ATTO che l'art. 107 comma 5 del D.L. Cura Italia n. 18/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, stabilisce la possibilità per i Comuni di confermare per il 2020 le tariffe TARI deliberate per il 2019, sempre entro il termine prorogato al 31/7/2020 previsto per l'approvazione del bilancio in relazione alla situazione emergenziale creatasi a causa del Covid-19, procedendo all'approvazione del PEF 2020 entro il 31/12/2020, con la previsione che l'eventuale conguaglio tra PEF 2020 e 2019, sarà ripartito nel triennio 2021-2023;

VISTA la delibera ARERA n. 158 del 7/5/2020 che interviene sulle agevolazioni che i Comuni dovrebbero applicare in relazione alla crisi da Covid-19, indicazioni che si configurano tuttavia marginali in termini di applicazione pratica e di efficacia posto che, come emerge da multiple analisi, consistono in interventi minimi in ordine alle utenze non domestiche e facoltativi in ordine alle utenze domestiche;

APPURATO quindi che le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente ai Consigli Comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

ATTESO tuttavia che alla data odierna la stessa delibera Arera n. 158/2020, pur indicando agli enti il riconoscimento di riduzioni TARI, non delinea alcuna copertura finanziaria, rimandandola a un generico "successivo provvedimento";

PRESO ATTO della necessità di elaborare le riduzioni della tariffa, sia in ordine alle previsioni del provvedimento di Arera - obbligatorie e facoltative - che per le contestuali criticità di metodo sollevate dagli stessi enti territorialmente competenti, tanto da indurre la stessa ARERA con nota del 26 maggio 2020 a pubblicare il documento per la consultazione 189/2020/R/RIF, confermando, nella sostanza, che l'argomento "riduzioni TARI 2020" e metodologia MTR subirà ulteriori revisioni a seguito delle osservazioni che emergeranno;

RITENUTO pertanto opportuno, nella incertezza delle indicazioni in materia alla data odierna, differire la scadenza della prima rata TARI 2020, anche al fine di permettere agli uffici e al gestore di elaborare i calcoli relativi agli importi dovuti, rinviando a successivo provvedimento la definizione degli stessi;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra esposto è necessario stabilire per l'anno 2020 la scadenza della **prima rata Tari** ad una data diversa rispetto a quella del 30 giugno stabilita all'art. 18 comma 2 del regolamento, differendola **al 30 settembre, unitamente all'emissione dei calcoli a conguaglio anno 2019, mentre viene mantenuta la scadenza della seconda e ultima rata nel 2 dicembre**, con riduzione del numero di rate da tre a due di pari importo, in relazione alla crisi d'emergenza sanitaria;

RITENUTO opportuno riportare tale decisione urgente anche in atti di competenza consiliare inserendo la stessa nella delibera d'approvazione delle tariffe TARI 2020 da deliberare entro il 31 luglio corrente da parte del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 228 del 30/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola,

Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

VISTO il decreto prot. n. 15978 del 4/12/2019 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del dott.ssa Claudia Paparozzi, quale dirigente del Servizio Tributi Associato NCI;

DATO ATTO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale in quanto trattasi di slittamento finanziario all'interno dell'esercizio finanziario;

ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguità immediata del presente atto, considerando l'approssimarsi della scadenza della prima rata TARI 2020 già prevista nel 30 giugno p.v. e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti;

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 del parere favorevole del Dirigente Ufficio Tributi Associato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, come allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SENTITO il parere del Segretario Generale che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

DELIBERA

1) di approvare, in considerazione dell'art. 18 comma 6 del regolamento Tari, che prevede, in tema di riscossione, che la Giunta possa stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari ed in relazione alla criticità della determinazione delle tariffe Tari per i motivi indicati nelle premesse, il differimento della prima rata Tari 2020 dal 30 giugno **al 30 settembre, unitamente all'emissione dei calcoli a conguaglio anno 2019 mentre viene mantenuta il 2 dicembre come data della seconda e ultima rata**, con riduzione del numero di rate da tre a due di pari importo per l'anno 2020, in relazione alla crisi d'emergenza sanitaria;

2) di inviare copia della presente al gestore HERA, in considerazione della convenzione rep. Comune di Imola n. 71 del 13/6/2019 stipulata dall'ente per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 691 legge n. 147/2013, del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti (TARI).

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerando l'approssimarsi della scadenza della prima rata TARI 2020 già prevista nel 30 giugno 2020 e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti del differimento disposto.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nicola Izzo

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Fanti

(atto sottoscritto digitalmente)